



Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 27/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:

**OPPOSIZIONE AVVERSO LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE»**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) il comparto bufalino campano comprende complessivamente oltre 294.000 capi, pari a circa il 74% del patrimonio bufalino nazionale, allevati in 1.289 aziende;
- b) con DPCM 10 maggio 1993 è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Mozzarella di bufala campana» e la stessa denominazione è iscritta nel registro istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012;
- c) nell'anno 2016 sono state prodotte oltre 44.000 tonnellate di mozzarella di bufala campana DOP, per un valore del fatturato di oltre 450 milioni di euro;
- d) il 90% della mozzarella DOP viene prodotta tra le province di Caserta e Napoli e Salerno in 92 caseifici dei 100 aderenti al Consorzio, con il latte proveniente da 922 allevamenti campani su un totale di circa 1.300 allevamenti conferenti;
- e) in attuazione della DGR n. 110 del 27/05/2013 e a norma di quanto sancito dal comma 2 dell'art. 4 del DL 24/06/2014 n. 91 il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, con il supporto dell'Amministrazione Regionale della Campania, hanno realizzato e gestiscono una piattaforma informatica che consente sull'intero territorio nazionale la tracciabilità di tutta la filiera del latte bufalino e dei relativi prodotti;

RILEVATO che:

- a) in G.U. n. 200 del 28.8.2017 è stato pubblicato il comunicato avente ad oggetto "Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle» (17A06033)";
- b) nell'indicato comunicato si legge che "*Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle» come denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione «Treccia della Murgia» ed acquisito inoltre il parere della Regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.. (omissis)";*
- c) secondo quanto previsto nel citato comunicato: c.1) eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla proposta, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAIV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale;
- d) dette opposizioni sono ricevibili se, con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è

contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico;

- e) decorso il termine indicato, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione -ove pervenute- la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari;
- f) al comunicato indicato risulta allegato il disciplinare concernente il procedimento di lavorazione e le caratteristiche del prodotto caseario denominato "Mozzarella di Gioia del Colle";

CONSIDERATO che:

- a) il paragrafo 3 dell'Art. 6 del regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone che *"Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore"*;
- b) la proposta di denominazione "Mozzarella di Gioia del Colle" presenta elementi di parziale omonimia con la denominazione "Mozzarella di Bufala Campana", già iscritta nel registro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- c) sulla base delle condizioni d'impiego e delle modalità di presentazione previste dal disciplinare proposto per la "Mozzarella di Gioia del Colle", non ricorrono condizioni tali da assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e a far sì che i consumatori non siano indotti in errore, non essendo immediatamente percepibili le differenze che sussistono tra i due prodotti che invece sono ontologicamente, originariamente e costruttivamente diversi;
- d) la mozzarella di bufala costituisce prodotto tradizionalmente e consolidatamente ascritto al patrimonio merceologico dei prodotti campani, rispetto al quale la denominazione oggetto della proposta presenta indubbi caratteri di decettività in danno dei consumatori;
- e) la Regione Campania, in quanto ente territoriale esponente dei cittadini e delle realtà produttive campane, è legittimata a far valere interessi, anche oppositivi, sul tema in oggetto;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di tutelare la DOP "Mozzarella di Bufala Campana":

- a) nel rispetto delle tipicità delle produzioni locali e manifestando pieno interesse per la valorizzazione anche delle risorse di tutti i territori, e utilizzando anche differenti denominazioni, tali da non creare confusione d'immagine tra diversi prodotti, di incaricare il Presidente della Giunta al fine della presentazione di formale opposizione alla "Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle»", pubblicata in G.U. n. 200 del 28.8.2017 e all'allegato disciplinare relativo al riconoscimento della denominazione di origine protetta "Mozzarella di Gioia del Colle", quantomeno per contrarietà all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1151/2012;

- b) dare mandato, alla DG Politiche agricole, alimentari e forestali, al fine della predisposizione, nei termini assegnati, dell'atto di opposizione;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. nel rispetto delle tipicità delle produzioni locali e manifestando pieno interesse per la valorizzazione anche delle risorse di tutti i territori, e utilizzando anche differenti denominazioni, tali da non creare confusione d'immagine tra diversi prodotti, di incaricare il Presidente della Giunta Regionale a presentare opposizione avverso la "Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle», di cui al comunicato pubblicato in G.U. n. 200 del 28.8.2017 e del disciplinare relativo al riconoscimento della denominazione di origine protetta "Mozzarella di Gioia del Colle", allegato al citato comunicato;
2. di dare mandato alla DG Politiche Agricole, alimentari e forestali, al fine della predisposizione e presentazione, nei termini assegnati, dell'atto di opposizione;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, al competente Ufficio degli UDCP per la pubblicazione sul B.U.R.C., al competente Ufficio per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.